



COPIA

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno della seduta del 31 / 7 / 2014

N. <u>23</u> del Reg.	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2014.
Data: <u>31 / 7 / 2014</u>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 22,10 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Andrea Ferri con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Avv. Donato Susca

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio		x
4) Trimini Domenico		x
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Savino Gennaro		x
12) Cozzoli Emanuele	x	
13) Di Modugno Stefano	x	
14) Scagliarini Michele	x	
15) Forni Giuseppe	x	
16) Lapi Nicola		x
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco		x
25) Maiullari Bartolomeo	x	
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso	x	
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco	x	
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

Viene dato atto che è presente la Dirigente dell'Area Finanziaria dott.ssa Grazia Marcucci; la Responsabile Servizio Tributi dott. C. Barbera; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Vice Presidente Ferri presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma del Sindaco, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativo e contabile della Dirigente dell'Area Finanziaria dott. G. Marcucci, iscritta al punto 9 dell'ordine del giorno, avente per oggetto **“Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2014”**, e depositata agli atti con i relativi allegati.

In tal senso cede la parola **all'Assessore al ramo dott. E. Pappalettera** che dà lettura dello schema di deliberazione in esame, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Viene dato atto che rientra il Presidente Ferrante che riassume le funzioni per cui i presenti passano da 22 a 23.

Dichiarata aperta la discussione chiedono ed ottengono la parola i **Consiglieri De Laurentis – Santorsola**, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Viene dato atto che è rientrato il Consigliere Corrado, per cui i presenti passano da 23 a 24.

Il Presidente, quindi, riferisce che è pervenuto al tavolo un emendamento a forma del Consigliere De Laurentis più altri, depositata agli atti, del quale dà lettura, ivi compreso il parere “non favorevole” della Dirigente, nel testo come riportato nell'allegata resocontazione e agli atti.

E poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone in votazione per appello nominale.

Viene dato atto che si sono allontanati i Consiglieri Damascelli – Gagliardi G., per cui i presenti in aula passano da 24 a 22.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.22
Assenti:	n.11 (Operamolla – Trimini -Savino – Lapi – Damascelli – Paolillo – Altamura - Tortosa – Gagliardi G. – Cognetti - Avantario)
Voti favorevoli:	n.7 (Ferrante – Corrado – Maiullari – Laurora T. – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)
Voti contrari:	n.15 (Riserbato - Franzese – De Toma – Gargiuolo – Ferri – Lima – Cozzoli – Di Modugno – Scagliarini – Forni – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Di Pinto)

L'emendamento viene dichiarato respinto.

Viene dato atto che rientrano Damascelli e Gagliardi G., per cui i presenti passano da 22 a 24.

Il Presidente procede nei lavori e dà lettura del 2° emendamento pervenuto al tavolo a firma dei Consiglieri Gargiuolo e Di Modugno che così recita:

Si propone il seguente emendamento al provvedimento:Riportare in narrativa e nel dispositivo, senza refusi di stampa, i punti elenco previsti nel regolamento riguardante la TARI”.

con il parere favorevole della Dirigente dott.ssa Marcucci.

Poiché non vi sono altri interventi, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale il detto secondo emendamento.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.24
Assenti:	n.9 (Operamolla – Trimini - Savino – Lapi – Paolillo – Altamura - Tortosa – Cognetti - Avantario)
Voti favorevoli:	n.17 (Riserbato - Franzese – De Toma – Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – Di Modugno – Scagliarini – Forni - Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)
Astenuti:	n.7 (Ferrante - Corrado – Maiullari – Laurora T.– De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)

L'emendamento viene dichiarato approvato.

Segue un breve intervento del **Consigliere De Laurentis** per chiarimenti, a cui risponde la Responsabile del Servizio Tributi **dott.ssa Barbera**.

Il tutto come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si è allontanato il Consigliere Scagliarini, per cui i presenti passano da 24 a 23.

Quindi, esaurita la discussione, **il Presidente** pone in votazione per appello nominale l'intera proposta agli atti come innanzi emendata.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.23
Assenti:	n.10 (Operamolla – Trimini - Savino – Lapi – Paolillo – Altamura - Tortosa – Cognetti – Avantario - Scagliarini)
Voti favorevoli:	n.16 (Riserbato - Franzese – De Toma – Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – Di Modugno – Forni - Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pintò – Gagliardi G.)
Voti contrari:	n.6 (Corrado – Maiullari – Laurora T.– De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)
Astenuto:	n.1 (Ferrante)

La proposta agli atti, come emendata viene dichiarata approvata.

Quindi **il Presidente** propone e pone in votazione, per alzata di mano, il conferimento della immediata eseguibilità al provvedimento testè approvato.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.23
Assenti:	n.10 (Operamolla – Trimini - Savino – Lapi – Paolillo – Altamura - Tortosa – Cognetti – Avantario - Scagliarini)
Voti favorevoli:	n.16 (Riserbato - Franzese – De Toma – Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – Di Modugno – Forni - Sonatore – Di Leo – Brescia –

Voti contrari: Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)
n.6 (Corrado – Maiullari – Laurora T.– De Laurentis – Laurora F.sco
- Santorsola)
Astenuto: n.1 (Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.
Il tutto come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Pertanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31/7/2014, il quale al Capitolo 4, all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera C.C. n.22 del 31/7/2014, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di € **7.331.378,52**, così ripartiti:

COSTI FISSI € **4.646.015,83**
COSTI VARIABILI € **2.685.362,69**

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTA in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre il Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del Regolamento IUC ha previsto le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;*
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;*
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.*

...

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%.

...

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e

terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione sulla sola parte variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:

- il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,
- il quantitativo dei suddetti rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

3. La riduzione viene applicata a congruaggio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
- b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

... **Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
- b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
- c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
 - b) Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
- d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
 - per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA;
- e) tutti i requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di apposita istanza degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dal Funzionario responsabile del Tributo e rese note tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e fino al 31 dicembre dello stesso anno. L'istante è tenuto alla riproposizione della domanda fino a che ne persistono le condizioni e a denunciare tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno il venir

meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento in caso di omessa denuncia di variazione.

- c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
- d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente. Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 3ª Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

...

PRESO atto che per tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RITENUTO di stabilire, che per l'anno 2014,

- le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di € 301.643,42 venga posto a carico delle tariffe TARI;
- le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di € 20.956,76, venga finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all'Int. 05 del bilancio/dello schema di bilancio 2014, sufficientemente capiente specificando che l'autorizzazione massima di spesa ammonta ad € 87.028,58;

RICHIAMATO in particolare il Capitolo 4, art. 32 comma 2 del Regolamento IUC, il quale stabilisce in merito al numero delle rate ed alle scadenze delle stesse:

"2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato in GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato in GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (pubblicato in GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate;

VISTO il verbale della 3^a Commissione Consiliare del 14/7/2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Grazia MARCUCCI in data 20/6/2014;

VISTO la proposta di emendamento come innanzi approvata;

UDITI gli interventi dell'Assessore al ramo, dei Consiglieri, della Responsabile servizio Tributi, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Con il risultato delle votazioni così come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del Capitolo 4, art. 11 del Regolamento IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del Regolamento IUC le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;*
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;*
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.*

...
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%.
...

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione sulla sola parte variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:

- il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,*
- il quantitativo dei suddetti rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.*

3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- c) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
 - d) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

... Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
- b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
- c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
 - il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
 - Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
- d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
 - per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA;
- e) tutti i requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di apposita istanza degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dal Funzionario responsabile del Tributo e rese note tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e fino al 31 dicembre dello stesso anno. L'istante è tenuto alla riproposizione della domanda fino a che ne persistono le condizioni e a denunciare tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento in caso di omessa denuncia di variazione.
- c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.

d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente. Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 3^a Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

...

3) di stabilire, altresì, che per l'anno 2014:

- le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 301.643,42, venga posto a carico delle tariffe TARI;
- le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 20.956,76, venga finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all'Int. 05 del bilancio/dello schema di bilancio 2014, sufficientemente capiente specificando che l'autorizzazione massima di spesa ammonta ad € 87.028,58;

4) di quantificare in €. **7.331.378,52** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto, che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

5) di prevedere per l'anno 2014 n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^a RATA- 31 AGOSTO 2014;
- 2^a RATA- 31 OTTOBRE 2014;
- 3^a RATA- 31 DICEMBRE 2014;

6) di fare proprie le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

8) di dichiarare, con voti e con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Macedi



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Componenti nucleo familiare	PARTE FISSA (Tariffa € al mq.)	PARTE VARIABILE (€ annuo)
1	1,51622	51,46428
2	1,75957	80,05555
3	1,90932	102,92856
4	2,04035	125,80157
5	2,05907	165,82935
6 e magg	1,98419	194,42062



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	PARTE FISSA (€ al mq)	PARTE VARIABILE (€ al mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,12742	0,66228
2	Cinematografi e teatri	0,83949	0,49430
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,80023	0,47647
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,35272	0,80315
5	Stabilimenti balneari	1,03581	0,61332
6	Esposizioni, autosaloni	1,00122	0,59493
7	Alberghi con ristorante	2,52408	1,49664
8	Alberghi senza ristorante	1,95476	1,15507
9	Case di cura e riposo	1,98468	1,17541
10	Ospedali	2,51380	1,48684
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,11182	1,24798
12	Banche ed istituti di credito	1,47706	0,87007
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,03422	1,19776
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,66711	1,57806
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,60326	0,94603
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,98777	1,31201
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,71760	1,31201
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,86876	1,10027
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,44836	1,44234
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,58643	0,93504
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,58830	0,94082
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,34846	4,89651
23	Mense, birrerie, burgerherie	5,60907	3,51544
24	Bar, caffè, pasticceria	5,60907	3,51544
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,31525	2,55246
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,33114	2,55912
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,34846	4,88772
28	Ipermercati di generi misti	4,80137	2,83275
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,47877	5,02206

9. Imposta unica comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2014.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE ANDREA FERRI

Allora, nono punto all'ordine del giorno. Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2014. Possiamo entrare nell'argomento? Avete bisogno di una breve relazione dell'Assessore? Prego, Assessore, se ci vuole, gentilmente, presentare... una breve, brevissima relazione. Grazie.

ASSESSORE ALLE FINANZE EMILIA PAPPALETTERA

Allora, il presupposto della TARI è il possesso e la destinazione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di una produzione di rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali e cassabili non operative e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile. La presenza di arredo oppure di attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di gas e telefonia costituisce una presunzione semplice di occupazione o di conduzione dell'immobile ed è la conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati, l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. Per una corretta valutazione dei costi, si è tenuto conto di due aspetti: la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità e l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dalla legge. Il Comune determina la tariffa sulla base del Piano Finanziario redatto dall'ente gestore del servizio, AMIU, e chiaramente dal provvedimento di approvazione del PEF dell'AMIU, che si è appena approvato... che ha appena approvato il Consiglio Comunale, sono riportate tutte le indicazioni possibile... possibili delle quali scaturisce... la tariffa... le tariffe differenziati per tipologia di utenza tra domestiche e non domestiche. Io mi fermerei... diciamo, dopo l'introduzione che è abbastanza...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie. Non ci sono... ci sono, ci sono. Ha chiesto di intervenire il Consigliere col numero 13, De Laurentis. Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Grazie, Presidente. Altro provvedimento finanziario, la TARI, la nuova tassa dei rifiuti che sostituisce la precedente TARES, tassa e rifiuti e servizi. Quindi, abbiamo scorporato i servizi, essendoci ora la TASI e abbiamo la TARI. Ma le entrate della TARI, visto che abbiamo scorporato i servizi, sono diminuite... diminuiscono o incr... o aumentano? A me sembra che dalla tassa dei rifiuti, dalla TASI, le entrate saranno superiori della TARES, malgrado, nella TARES c'era la tassa dei rifiuti e i servizi. TARES, tassa rifiuti e servizi. Sta di fatto che il bilancio di previsione, come abbiamo detto poco fa, ci dice che le entrate previste da TARI sono 7.331.000, come da Piano Economico Finanziario testè approvato, mentre l'anno scorso c'era una previsione di entrate di 6.200.000... - le assunzioni non le dobbiamo fare ancora, a Settembre... a Settembre... a Settembre, quindi non dovete discutere mò... andiamo avanti - e allora, chiedo scusa... chiedo scusa... delle graduatorie? Allora, chiedo scusa... allora, stavo dicendo, la previsione di entrate di 7.331.000 da questa TARI rispetto ai 6.244.000 di previsione, che era dell'anno scorso, e 5.500.000 del bilancio 2012; quindi, nel giro di due anni è aumentata di quasi 2.000.000 di euro le entrate per tasse di rifiuti. Chiaramente, tutti quanti hanno potuto ben notare la differenza del servizio dal 2012 ad oggi, grazie a questi 2.000.000 di euro in più che pagano i cittadini... che pagheranno, ancor di più, i cittadini. Nella delibera,

Assessore, oltre ad aver evidenziato che il costo è previsto di 3.300.000, malgrado, non si verificherà questo costo, ho visto che tra le agevolazioni - ma purtroppo il regolamento IMU è passato in silenzio grazie all'intervento del vice Presidente che in maniera scorretta non ha fatto sì che né il Consiglio e né i cittadini potessero approfondire quel regolamento della IUC - e grazie a questa cattiva gestione del Consiglio Comunale del vice Presidente che continua ancora... nessuno ha potuto vedere le agevolazioni... le agevolazioni previste. E allora, Assessore, io ho noto, ad esempio, che le agevolazioni previste per i... le famiglie a basso reddito c'è ne una che prevede l'esenzione per le abitazioni ove vi dimorano persone singole, di superficie tassabile non superiore a 50Mq quando le stesse, le abitazioni... quando le stesse siano... non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'INPS. Allora, Assessore, lei sicuramente non è... non è a conoscenza di questo, ma già l'anno scorso, il provvedimento fu emendato e rettificato e approvato dal Consiglio Comunale, la rettifica, perché evidenziammo che i titolari di assegno sociale che hanno un'invalidità superiore... un'invalidità del 100% o, comunque, basta che supera i 70 anni, in assenza di reddito, percepiscono una pensione che è molto più alta della pensione minima data ai pensionati che hanno versato i contributi. Parlando in cifre: un pensionato con l'assegno sociale che non ha altri redditi, perché se ha l'assegno sociale vuol dire che non ha redditi, a 70 anni si prende una pensione di 600 euro; il pensionato che ha una pensione contributiva al minimo, con versamento di contributi, ne prende 500. Quindi, noi, con queste agevolazioni andiamo a dire che " tu prendi 500 euro, ma siccome ha lavorato e hai pagato i contributi l'esenzione non te la diamo; tu, invece, sei stato un grande evasore fiscale, non hai mai pagato i contributi, siccome hai tutto intestato a tuo figlio e non sei titolare di reddito hai diritto all'assegno sociale, ti do 600 euro e non paghi manco la tassa dei rifiuti". È un... chiaramente sono aspetti molto tecnici, solo chi sta nella materia riesce a conoscerli, però era una questione che avevamo già risolto. Nel regolamento della TARES dell'anno scorso questo problema era stato già risolto. Bastava trasferire il regolamento dalla TARES in questo e invece vi siete persi per strada i pensionati al minimo. Perché, ripeto, l'assegno sociale con la maggiorazione sociale, che spetta a 70 anni, supera abbondantemente il pensionato minimo che ha pagato i contributi; e quindi, disparità di trattamento tra l'evasore - perché molto spesso i pensionati sociali sono anche evasori - e, invece, quello che ha pagato i contributi si prende la pensione minima - il commerciante, l'artigiano spesso sono questi -. Ora, mi chiedo come è possibile porre rimedio a questa svista, qualora il Consiglieri Comunali, diciamo, ripresi dopo i 7.300.000 euro di costo della tassa... del servizio AMIU, con tutte le assunzioni che dovremmo fare, ripresi da questa, diciamo, enfasi e questa gioia, se si preoccupano un po' dei cittadini meno abbienti che hanno difficoltà economiche, come possono risolvere questo problema, teso che il regolamento IUC è stato già approvato e che il regolamento... quindi, prende dalla IUC, dal regolamento generale, riprende tutte le agevolazioni... io, perché proprio me lo sono andato a guardare, in effetti è riportato quello che sta nella IUC; allora, porre rimedio a questa disparità di trattamento tra soggetti a basso reddito e, anzi, a reddito al di sotto della soglia di povertà, come ci comportiamo? A parità di soggetti al di sotto della soglia di povertà? Li trattiamo in maniera differente semplicemente perché una paga... una ha pagato i contributi la dobbiamo penalizzare rispetto a quello che non ha pagato i contributi? Sarebbe interessante discuterne, se ci fosse dall'altra parte qualcuno che fosse disponibile a discuterne. Io mi rendo conto che, dopo aver fatto il break del pranzo, dopo aver fatto il break della cena e quindi dopo tutta questa... non avete più voglia di discutere di niente, ma è da parecchio che va avanti sta storia che non volete discutere di sti problemi e siccome sono problemi che riguardano i cittadini che vi votano... che ci votano, che ci pagano le tasse, che ci permettono di prendere il gettone, che vi fanno divertire con tutte le feste TIF e manifestazioni varie a carico della cittadinanza e che pagheranno i Revisori dei Conti che andrete a nominare, malgrado tutto questo non vi preoccupate assolutamente dei problemi dei cittadini. Tutto questo non interessa assolutamente. Allora, abbiamo visto che sono aumentate... è aumentata la tassa, sono aumentate le tariffe per conto dei cittadini e per conto degli operatori commerciali, sono state eliminate delle agevolazioni a cittadini che

invece ne avrebbero bisogno perché sono sotto la soglia di povertà, c'è da fare qualche rettifica alla... al provvedimento perché dopo il punto E, ad esempio, all'inizio delle ulteriori... art. 25, dopo il punto B ci dovrebbe... andrebbe inserito un punto C alla... alla parola "nuclei familiari" ... è un punto diverso quello. Art. 25 [...] dopo la B, disagio, ulteriore riduzione ed esenzioni. Allora, dopo il punto B, che parla del disagio lavorativo dei nuclei familiari, al quinto rigo c'è nuclei familiari, c'è un trattino... art. 25, sarà la quarta pagina... è la delibera... la delibera... art. 25... stiamo parlando della TARI? Sì. Nuclei familiari non è uno dei punti; perché nuclei familiari dice "nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con un'invalidità non inferiore al 75% a condizione che ricorrono congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni", questi due sono due sottopunti... lì dove ci sono i trattini; allora, il primo trattino è una lettera... va inserita una lettera perché è diverso da quello che precede, sono soggetti diversi dalla lettera B, e i due trattini successivi sono dei sottopunti di quella lettera; quindi lì... la stessa cosa andrebbe fatta, poi, quando si va nel visto, al visto numero 1, anche lì è... va riproposto in quell'altro punto. Non so se sono state fotocopiate bene, però... perché poi la tariffa parte... parte dalla D; l'altro punto nel visto parte dalla D... non so come sono quei punti... mi sono perso; perché poi il secondo punto parte dalla E e non... la F è riproposta due volte... non so che cosa è successo quando avete fatto tutti i punteggi... la punteggiatura. Comunque, c'è sto problema dei pensionati sociali che vorrei evidenziare, così come c'è il problema per quanto riguarda le tariffe. Le tariffe, allora, ne abbiamo anche discusso con l'ufficio; sono state applicate le tariffe sulla base dei coefficienti, un range che l'ufficio avevano a disposizione sulla base di categorie di contribuenti che hanno una produzione maggiore o minore di rifiuto e quindi chi più inquina... chi più produce di più deve pagare. Sulla base di questo principio è stata sviluppata una... un tariffario. Dopodiché, io... - sta nell'emendamento, sta già presentato - devo dire che ho evidenziato, e lo evidenzio anche a voi per... per voi che siete qui presenti - e ringrazio il signor Forni e... il Consigliere Forni e il Consigliere Di Modugno per essere presenti come unici componenti della maggioranza - quindi ringrazio per l'attenzione... - e il signor Damascelli, grazie anche a lei per essere entrato ad ascoltare l'intervento di questo umile Consigliere di opposizione - e allora, evidenziando... guardando le tariffe, ad esempio, ci rendiamo conto che una categoria che già avevamo evidenziato l'anno scorso, quando ci fu la prima approvazione di questo tipo... formula di tassazione, e i ristoranti, trattorie, osterie e pub hanno la tassazione che è veramente elevata. Rendiamoci conto che a Trani... Trani è una città di servizi. Sostanzialmente vive e vive anche di notte soprattutto grazie a queste categorie commerciali: trattorie, ristoranti, pizzerie e pub. Allora, questi soggetti hanno una tassazione che è pari a 9,34 euro a Mq di parte fissa più 4,89 euro di parte variabile, stiamo parlando di 14 euro al Mq... 14 euro al Mq; rispetto, ad esempio, a una brava banca ben, diciamo, remunerata dai nostri... da chi ha la possibilità di versare soldi sui conti, la banca paga 1,47 euro più 0,80 euro: 2,22 euro al Mq. Quindi, passiamo dalle banche che pagano 2 euro circa a... alla pizzeria, al pub che invece paga 14 euro al Mq. Non ritenete... non ritenete opportuno che vada, quantomeno, calmierato questo costo e reso un po' più equilibrato? Mi rendo conto che una banca produce meno rifiuti... che la banca produce meno rifiuti di quanto ne produce una pizzeria, ma mi rendo anche conto che il ritorno economico che si ha nella città lo abbiamo grazie, soprattutto, attraverso questi esercizi commerciali e non grazie alle banche i cui soldi vanno a finire presso le sedi legali che sono di solito a Roma. Quindi, le banche guadagnano e portano introiti a Milano o a Roma dove li pagheranno le loro tasse e qui non avremo neanche l'introito sul territorio, è evidente. Però c'è anche un'altra disparità... è faticoso... è faticoso, Assessore, lo so... è faticoso soprattutto per chi fa gli interventi. Allora, [...] se avete la gentilezza di aprire la delibera e guardare la tabella delle tariffe potrete osservare che la categoria 22 di cui avevo appena evidenziato la... la tassazione: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub abbiamo un totale di circa... di oltre 14 euro al Mq; la categoria successiva che è mense birrerie e hamburgerie, non so esattamente dove siano, però questa categoria paga un totale di circa 9 euro. Quindi, passiamo da 14 alle 9 euro. Allora, io chiedo a voi, la differenza tra un pub della categoria 22 e una birreria della categoria 23 che ci sono 6 euro di

differenza di tassa dei rifiuti, se mi spiegate la differenza tra un pub e una birreria io ve ne sarò grato. Forse il pub è scritto in inglese e la birreria in italiano? Tra le mense e le trattorie e i ristoranti, tra le hamburgerie e le pizzerie e pub sostanzialmente stiamo parlando di soggetti commerciali che solo per la definizione, il titolo che si sono messi davanti all'intestazione devono pagare una tassa di rifiuti diversa. Io credo che vada calmierata la cosa... equilibrata. È evidente che di fronte a questa disparità di trattamento di soggetti che svolgono la stessa attività non viene altro da proporre che una riduzione da una parte o quantomeno un aumento dall'altra, senza voler penalizzare nessuno, ma cercare di equilibrare il carico fiscale tra due categorie di esercenti commerciali che svolgono la stessa attività – non so se qualcuno l'ha sentito, poi magari la valuterà -. E così, so ad esempio, mi è stato riferito che nelle banche malgrado la tassazione bassa pare che sia già al massimo, però sono convinto che ci sono altre categorie... e so per certo che ci sono altre categorie che non hanno il massimo, quindi, possiamo sicuramente utilizzare queste flessibilità che la norma ci consente di attuare nella discrezionalità che un'amministrazione, un Consiglio Comunale ha per poter cercare di aumentare da una parte e diminuire dall'altra per consentire di far pagare tutti una cifra più equa, meno penalizzante per categorie che forse ci sono antipatiche, non lo so, diciamo pure i ristoranti e le pizzerie ci danno fastidio. Allora, se diciamo che i ristoranti e le pizzerie ci danno fastidio è giusto che le tassiamo a 14 euro, ma io dirò di più, non 14 ma diciamo 28 perché fanno anche fumo; facciamoli pagare 28 euro al Mq perché ci fanno anche fumo oltre che fare rifiuti. Se invece non è una questione che vogliamo penalizzare questa categoria, allora preoccupiamoci di trovare l'equilibratura da una parte e dall'altra. Io ero rimasto, l'anno scorso, con una... un atto di indirizzo... l'amministrazione che l'aveva recepito come atto di indirizzo, quest'anno non siamo in grado di rettificare le aliquote perché stiamo in ritardo, l'anno prossimo, sicuramente, porremo rimedio. Io mi aspettavo di trovare un rimedio, il rimedio non c'è stato, continuiamo a penalizzare anche di più dell'anno scorso. Ho proposto un emendamento nel quale chiedo, a questo Consiglio Comunale, chiedo all'amministrazione di valutare la riduzione della tassa dei rifiuti per queste categorie e leggermente, parliamo leggermente di 1 euro, aumentarle a altre categorie che sono individuate con nomi diversi ma che svolgono lo stesso lavoro, che svolgono la stessa attività che dovrebbero pagare le tasse in maniera uguale agli altri. Quindi, l'emendamento è a disposizione dell'amministrazione, sicuramente ci sarà stato il parere negativo, ma ne discuteremo. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE ANDREA FERRI

Grazie, Consigliere. Diamo la parola al Consigliere Santorsola.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO SANTORSOLA

Io credo che quando prendo io la parola non vi spaventate alla brevità dei miei interventi, anche questo sarà breve. E dipende... e voglio considerare il fatto che nella... nel provvedimento precedente ci siamo posti tante domande su come fare a spendere tutti i soldi che vogliamo dare all'AMIU. Però, io rifarei la domanda inversa: se non li spendessimo, che ne faremo di tutti i soldi che stiamo chiedendo ai nostri concittadini per pagare... per pagare la tassa sui rifiuti? Visto che comunque in molti casi, per quest'anno, con queste aliquote la maggior parte dei cittadini si vedranno un incremento... vedranno un incremento marcato delle tasse del tributo da pagare e in alcuni casi l'aumento potrà sfiorare anche il 100%. Ci sono degli esempi che mi sono stati forniti e che ovviamente se uno li analizzasse sarebbero veramente disperanti. Vorrei, però, poi suggerire... Assessore... Assessore... Mimmo che mi disturbi proprio tu non l'avrei mai detto... eh lo so, ma proprio tu... io non faccio emendamenti, ho dato suggerimenti. Qualcuno utile, qualcuno meno utile. Fra tutti quelli che sporcano nella città, ci sono gli ambulanti che vengono, montano, lasciano, vanno via... prendono i soldi e se li portano da un'altra parte; questi ambulanti... [...] non è stato neanche previsto la possibilità di pagare una tassa quando, invece, a questi ambulanti dovrebbe essere posto un contributo superiore a quello che pagano a un normale cittadino residente in questa città; per cui come suggerimento, e non come emendamento, io vi invito a prendere in considerazione questa...

questa possibilità. Forse riusciremo a ridurre, di ben poco, le tasse dei cittadini o forse potremmo aumentare la somma da attribuire all'AMIU per dei servizi che non ci fornisce. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie. Allora, non ci sono altri interventi. C'è una proposta di emendamento. Allora, emendamento alla proposta di delibera applicazione TARI: si propone di modificare le tariffe incrementate... no... si propone di modificare le tariffe, incrementare la tariffa fissa delle categorie n. 12 da 1,47706 a 2,47706; la n. 23 da 5,60907 a 6,60907; diminuire la categoria n. 22 da 9,34846 a 7,34846. Il parere della dirigente è non favorevole in quanto... no, questa è la data... in quanto la categoria 12 presenta un coefficiente utilizzato per il calcolo della parte fissa del livello massimo consentito; la categoria 23 potrebbe essere al massimo aumentata con un coefficiente che svilupperebbe un aumento della parte fissa di massimo 0,1... 0,31... 0,31; in ogni caso la categoria 22 si sviluppa la tariffa 7,34 non basterebbe il coefficiente a 7,09 e occorrerebbe rimodulare tutte le tariffe prevedendo un aumento medio di circa 0,6. Quindi questo emendamento ha il parere negativo. Allora, questo è modificativo, giusto? Poi, c'è un altro emendamento... dirigente, chiedo scusa... c'è un altro emendamento... adesso. È a firma dei Consiglieri Di Modugno e Gargiuolo: "si propone il seguente emendamento al provvedimento: riformare in narrativa e nel dispositivo, senza refusi di stampa, i punti... elenco previsti nel regolamento riguardante la TARI". Il parere è favorevole, invece, su questo emendamento. Allora, chiedo scusa... chiedo scusa... sono tutti e due modificativi, Segretario, sono tutti e due modificativi. Allora, chiedo scusa, dobbiamo votare l'emendamento. Allora, la proposta di emendamento quella precedentemente letta a firma dei Consiglieri De Laurentis, Avantario, Maiullari, Corrado, Tommaso Laurora e gli altri non riesco ad individuarli. Allora, questo ha un parere negativo da parte del dirigente. Allora, mettiamo in votazione.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	CONTRARIO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	CONTRARIO
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	CONTRARIO
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	CONTRARIO
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	CONTRARIO
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	CONTRARIO
13	CONSIGLIERE	LAPI Nicola	ASSENTE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	CONTRARIO
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	CONTRARIO
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	CONTRARIO
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	ASSENTE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE

27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	ASSENTE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	FAVOREVOLE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Allora, sono 15 contrari e 7 favorevoli. L'emendamento viene respinto. Il primo. Ora, si pone in votazione... allora, questo era il primo... L'emendamento... il secondo emendamento. Allora, si propone, ve lo rileggo, il seguente emendamento al provvedimento: "portare in narrativa e nel dispositivo, senza refusi di stampa, i punti nell'elenco previsti nel regolamento riguardanti la TAR". Il parere è favorevole da parte del dirigente.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASTENUTO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	LAPI Nicola	ASSENTE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASTENUTO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASTENUTO
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASTENUTO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASTENUTO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASTENUTO

18 favorevoli e 7 astenuti. L'emendamento viene approvato. Ora, si pone... se è solo un errore materiale... Allora, Consigliere De Laurentis. 13... numero 13.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Grazie, Presidente per avermi dato la parola. Nelle... nelle scadenze è prevista la prima rata scadenza 31 Agosto. Facciamo in tempo per il 31 Agosto a fare l'emissione? Visto che il provvedimento di Giugno, stiamo a fine Luglio... scadenza 31 Agosto... non lo so, avete già spedito i bollettini? E quindi, mi chiedo, appunto, se il 31 Agosto è una data che andrebbe modificata e quindi spostata in avanti di almeno 30 giorni; così come le agevolazioni, quando potranno presentarle, visto che oggi presentiamo il provvedimento? Ho recepito che... per quanto riguarda... gli errori... per quella questione delle pensioni, ho recepito come un atto di indirizzo che prossimamente porterete a una rettifica al regolamento IUC per poterlo far modificare anche da TARI, e vi ringrazio per questo e vi ringrazieranno i cittadini sotto la soglia di povertà. Quindi, per quanto riguarda la scadenza, voi ritenete che il 31 Agosto è una scadenza che sia... siamo in grado di favorire? Non è che arrivano i bollettini, poi dopo la scadenza... cioè, voglio dire, siamo a 30 giorni dalla scadenza, stiamo ancora approvando... deve essere pubblicato il provvedimento, messo in stampa... tutto... se ritenete... non vorrei che poi si accavallano alla scadenza... cittadini che arriva la scadenza, il bollettino non è ancora arrivato, c'è un errore, la folla all'Ufficio Tributi perché sta per scadere, poi dovrà uscire il comunicato dell'Assessore che dirà "cittadini non vi preoccupate che anche se pagate entro l'ultima rata, non succede niente"; per evitare tutto questo non possiamo direttamente dire di pagare tra un mese? Questo... va beh... chiedo scusa per aver interrotto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Postazione numero 8.

DOTT.SSA CECILIA BARBERA

Allora, ritengo che le scadenze possano rimanere tali perché per il ricalcolo c'è sempre tempo, in quanto si paga la prima rata ad Agosto. Per fare l'eventuale conguaglio... il conguaglio si può calcolare sulle due successive rate, e ovvio, che gli Uffici Tributi si metterà a disposizione dei cittadini per gli eventuali ricalcoli. Noi stiamo... noi stiamo già lavorando... noi stiamo già lavorando... stiamo già lavorando per l'invio. Tra l'altro le scadenze erano state definite tali per evitare l'avvallamento con le scadenze previste per gli altri tributi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie. Allora, si mette in votazione l'intero provvedimento così come emendato.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico .	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	CONTRARIO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	LAPI Nicola	ASSENTE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	ASSENTE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE

20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	CONTRARIO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	CONTRARIO
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	CONTRARIO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	CONTRARIO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	CONTRARIO

16 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. L'immediata esecutività. Possiamo fare stessa deliberazione? Stessa votazione.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	CONTRARIO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	LAPI Nicola	ASSENTE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	ASSENTE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	CONTRARIO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	CONTRARIO
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	CONTRARIO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	CONTRARIO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	CONTRARIO

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 2657 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 19 AGO. 2014 al - 4 SET 2014

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 19 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 19 AGO. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 19 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato
Avv. Donato Susca